Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

FF 2017
www.dirittofederale.admin.ch
La versione elettronica firmata
è quella determinante

Comunicazione della Commissione federale delle case da gioco

Ai fabbricanti, agli installatori, ai gestori dell'apparecchio automatico con il gioco automatizzato Black Stop 20+ e a coloro che lo immettono sul mercato:

1. La Commissione federale delle case da gioco (CFCG) intende qualificare l'apparecchio automatico con il gioco automatizzato Black Stop 20+ come apparecchio automatico per i giochi d'azzardo ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 della legge federale del 18 dicembre 1998 sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco (LCG; RS *935.52*) e togliere l'effetto sospensivo a un eventuale ricorso.

2. In applicazione dell'articolo 30*a* della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS *172.021*), la CFCG offre a tutte le persone interessate la possibilità, dopo preavviso telefonico, di consultare presso la CFCG, Eigerplatz 1, 3003 Berna, il progetto di decisione previsto con la pertinente motivazione e di formulare obiezioni in merito. Le persone che vogliono partecipare alla procedura in qualità di parte sono invitate a comunicarlo alla CFCG presentando una presa di posizione. Chi non sfrutta questa possibilità entro il termine stabilito dalla CFCG è escluso dal seguito della procedura. Il termine è di 30 giorni e inizia a decorrere il giorno seguente alla pubblicazione della presente comunicazione.

3. Le parti possono essere obbligate a designare uno o più rappresentanti e a pagare le spese processuali e le spese ripetibili (art. 30*a* cpv. 3 PA). Se più di 20 parti agiscono nella fattispecie con petizioni collettive o individuali in difesa dei medesimi interessi, la CFCG può esigere che scelgano, per il procedimento, uno o più rappresentanti (art. 11*a* PA).

3 agosto 2017 Commissione federale delle case da gioco